

Elenco dei controlli sulle imprese

Ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n. 35, sono di seguito riportate le attività di controllo svolte dalla Camera di Commercio di Latina presso le imprese. Tali attività sono suddivise per tipologia di controllo, con la descrizione delle principali fasi e modalità; sono inoltre citate le disposizioni normative di riferimento.

CONTROLLI SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

A) SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI:

- **Giocattoli:** D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011 e D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011;
- **prodotti elettrici/elettronici:** Legge 18 ottobre 1977, n.791 sulla sicurezza del materiale elettrico e D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica;
- **dispositivi di protezione individuale:** D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;
- **prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza:** Parte IV Titolo I del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo".

B) ETICHETTATURA PRODOTTI:

- **Prodotti tessili:** Legge 26 novembre 1973, n. 883, D.P.R. 30 aprile 1976, n.515, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dall'8 maggio 2012, Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 tutti concernenti la denominazione delle fibre tessili e l'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- **Calzature:** D.M. 11 aprile 1996, relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature, e Legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

CRITERI

I controlli vengono effettuati presso fabbricanti, importatori e distributori sulla base di estrazioni casuali da elenchi, a seguito di:

- programmazione locale;
- segnalazione da parte di terzi, se opportunamente documentata e/o in forma di esposto, ma, in ogni caso, dopo la valutazione dell'ufficio preposto;
- segnalazione da parte di organi della Pubblica Amministrazione. Le imprese da controllare

sono estratte da elenchi basati sulla tipologia di attività.

Si evidenzia, inoltre, che i controlli eseguiti in loco possono coinvolgere anche altri operatori della catena commerciale, allo scopo di approfondire il controllo e accertare eventuali responsabilità di altri operatori per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

I controlli sono eseguiti senza preavviso presso la sede delle imprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti in questione. Tre sono le tipologie principali di controllo:

- controlli di tipo visivo: eseguiti a campione sui prodotti presenti presso i punti vendita, consentono la verifica del rispetto formale della normativa di riferimento (etichettatura, marcatura CE, presenza di indicazioni e avvertenze obbligatorie, assenza di difetti o non conformità palesi, ecc.);
- controlli di tipo documentale: riguardano l'esame approfondito (in back office) dei fascicoli tecnici dei prodotti, con l'ausilio di organismi notificati, allo scopo di accertare la loro conformità rispetto alle prescrizioni vigenti. Il controllo riguarda solitamente i prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo e può risalire fino al produttore o all'importatore del prodotto;
- controlli di tipo fisico: consistono nel prelievo di un numero adeguato di esemplari da sottoporre a prove di laboratorio, al fine di accertarne le caratteristiche di conformità secondo tutti i test previsti dalle normative tecniche.

C) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI SU CONSUMI DI CARBURANTE ED EMISSIONI CO2 DELLE AUTOVETTURE NUOVE

Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dal D.P.R. 17 febbraio 2003, n.84 in attuazione della Direttiva 1999/94/CE.

CRITERI

Le Camere di Commercio hanno il compito di verificare presso i punti vendita di auto nuove:

- la presenza di etichette e manifesti richiesti dalla normativa con riferimento all'indicazione dei valori del consumo ufficiale di carburante e alle emissioni di CO₂;
- la disponibilità della guida al risparmio carburante pubblicato ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Verificano, inoltre la presenza di tali informazioni sul materiale pubblicitario e sulla stampa informando periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il controllo avviene sulla stampa e presso i punti vendita di auto nuove; prevede la verifica del rispetto formale del materiale informativo e pubblicitario, allo scopo di accertare che le informazioni prescritte siano facilmente visibili e leggibili.

D) ATTIVITA' ECONOMICHE VARIE: MAGAZZINI GENERALI

(R.D.L.1 luglio 1926 n.2290 e R.D. 16 gennaio 1927 n.126)

CRITERI

Il controllo è volto a verificare lo stato delle merci depositate, i locali, il regolare svolgimento dell'attività, la regolare applicazione delle tariffe e mira a riferire periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico sulle condizioni di svolgimento dell'attività secondo le norme vigenti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il controllo avviene in loco e prevede la verifica di documentazione inerente l'attività.

E) CONTROLLI CASUALI SUI CONTATORI ELETTRICI IN SERVIZIO

D.Lgs 2 febbraio 2007 n.22, D.Lgs 23 dicembre 2013 n.154, Decreto 24 marzo 2015 n.60 recante il "Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2007 n.22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)"

CRITERI

I controlli sono di tipo casuale su specifici modelli di contatori indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Si compongono di: un controllo visivo/formale e documentale, in base ad una procedura operativa, con modalità uniformi a livello nazionale, elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico e messa a disposizione della Camera; un'analisi prestazionale affidata ad un soggetto tra quelli compresi nell'elenco formato sulla base delle intese intercorse tra il Ministero suindicato e l'Agenzia delle Dogane.

METROLOGIA LEGALE

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

A) CONTROLLI PRESSO FABBRICANTI METRICI IN SEDE DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA PRODOTTI E CONTROLLI SULLE IMPRESE CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA CON UN SISTEMA DI GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE.

- T.U. delle Leggi metriche approvato con R.D. 23 agosto 1890 n. 7088 e succ. modificazioni;
- Regolamento di fabbricazione metrica approvato con R.D. 12 giugno 1902 n. 226 e R.D. 31 gennaio 1909 n. 242;
- D.M. 28 marzo 2000, n.179, e per gli strumenti CE, il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.40;
- Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;

CRITERI

La verifica da parte dell'Ufficio Metrico è volta ad accertare il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso di tutti gli strumenti di misura utilizzati per determinare pesi o misure nelle transazioni commerciali, prima della loro immissione sul mercato o del loro utilizzo.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività ispettiva si svolge presso i fabbricanti metrici o, per gli strumenti installati presso il luogo d'utilizzo, su loro stessa richiesta. In alternativa, la verifica può anche essere effettuata dal medesimo fabbricante tramite autocertificazione e nel rispetto del Manuale del Sistema di Qualità, che contiene le specifiche procedure relative all'attività ispettiva (controlli, marcature apposte sugli strumenti conformi, emissione della Dichiarazione di Conformità, ecc.).

La Camera di Commercio, inoltre, svolge accertamenti finalizzati al controllo dell'attività del fabbricante in base alla normativa vigente, e se certificate, anche alla luce di quanto previsto nel Sistema di Qualità.

Nel caso di controlli presso la sede produttiva del fabbricante l'attività ispettiva si esegue con la verifica della conformità della produzione in Sistema di Garanzia della Qualità con il provvedimento di riconoscimento (Certificato CE del Tipo); sui documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione (Certificato CE del Tipo); con la gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica prima;

con procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali; con l'applicazione delle procedure e delle modalità di registrazione secondo la documentazione approvata. Per gli strumenti a magazzino si effettuano prove di verifica prima su alcuni esemplari.

B) CONTROLLI PRESSO UTENTI METRICI E LABORATORI ABILITATI IN SEDE DI VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI.

- T.U. delle Leggi metriche approvato con R.D. 23 agosto 1890 n. 7088 e succ. modificazioni;
- Regolamento di fabbricazione metrica approvato con R.D. 12 giugno 1902 n. 226 e R.D. 31 gennaio 1909 n. 242;
- D.M. 28 marzo 2000, n. 182, D.M. 10 dicembre 2001;
- Regolamento relativo al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori per l'esecuzione della verifica periodica approvato con Delibera di Giunta n. 143 del 7 luglio 2003;
- Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura;
- Direttiva 30 luglio 2004;
- Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia utilizzati dai Laboratori riconosciuti idonei;
- D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 relativi ai controlli successivi all'immissione in servizio degli strumenti MID di cui rispettivamente all'allegato MI 006 e MI 005;
- D.M. 75 del 16 aprile 2012 relativo ai controlli successivi sugli strumenti MID di cui all'allegato MI-002;
- Direttiva Min. 14 ottobre 2011 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali, poi modificata con Direttiva 14 marzo 2013.

CRITERI

La verifica periodica presso gli Utenti metrici è svolta direttamente dalla Camera di Commercio oppure dai Laboratori accreditati.

Gli Utenti da controllare sono individuati sulla base di richieste avanzate dai medesimi; per quel che riguarda i laboratori i controlli sono effettuati a campione sulla base oppure delle comunicazioni di eseguita verifica periodica emanate dai Laboratori.

La verifica periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La verifica periodica eseguita dalla Camera di Commercio di Latina attribuisce di norma la priorità agli strumenti impiegati nel settore della distribuzione al dettaglio dei carburanti. Tale attività consiste:

- nell'accertamento che gli strumenti di misura in questione posseggano i sigilli regolari e integri e che mantengano l'affidabilità metrologica richiesta dalle norme vigenti;
- nella verifica delle attività di riparazione che hanno comportato la rimozione dei sigilli o dei contrassegni di garanzia dagli strumenti.

Al termine delle operazioni di controllo è sempre redatto un verbale di eseguita verifica, in contraddittorio con l'Utente metrico, nel quale si descrivono le modalità e le operazioni eseguite, gli strumenti verificati e l'esito negativo o positivo dell'indagine.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza presso i Laboratori, il controllo è eseguito presso la loro sede mediante una verifica del Manuale della Qualità e delle procedure. In particolare, il controllo riguarda:

- la verifica dello stato d'uso della strumentazione del laboratorio, sia dei campioni primari che di quelli di lavoro;
- l'analisi della modalità di gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle altre apparecchiature idonee per l'esecuzione delle operazioni di verifica periodica;
- l'accertamento delle procedure e dei criteri
- (es: errori massimi concessi) seguiti nelle prove metrologiche per il rilascio dell'attestato di eseguita Verifica periodica;
- l'esame dei rapporti di verifica periodica degli strumenti di misura controllati e della loro regolare trasmissione alle Camere di Commercio competenti a riceverli.

C) CONTROLLI SUI LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI AL D.LGS.22/2007 (STRUMENTI MID)

Attuazione della Direttiva 2004/22/CE e D.Lgs. 2 FEBBRAIO 2007 n.22; Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 (D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011) e MI 002 (D.M. 16 aprile 2012 n.75); Direttiva 4 agosto 2011: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburante; Direttiva 14 ottobre 2011: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali; Direttiva 11 aprile 2013: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica di distributori di carburanti associati

ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria; Regolamenti Unioncamere per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui ai DD.MM. 31 e 32 del 18 gennaio 2011; L. 24 novembre 1981 n. 689

CRITERI

Controlli presso la sede operativa del laboratorio o presso gli utenti metrici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il controllo nella sede operativa del laboratorio consiste nella coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); nell'esame dei documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati; nella verifica della gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica periodica; nel riscontro delle procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali e per la gestione dei Rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati.

Per i controlli presso gli utenti metrici le verifiche consistono nell'affiancamento ai laboratori che abbiano comunicato preventivamente il calendario degli interventi e nell'effettuazione di prove di verifica periodica su un campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio

METALLI PREZIOSI

CONTROLLI SVOLTI PRESSO LE IMPRESE ORAFE

D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150

CRITERI

Tali controlli riguardano le imprese assegnatarie del marchio di identificazione per metalli preziosi, in ragione della fabbricazione, importazione o commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso, ovvero allo stato di materie prime e/o di semilavorati.

Le imprese sono assoggettate ai controlli o in base ad un'estrazione casuale dalla banca dati del Registro delle Imprese o in base agli esposti presentati da privati o in collaborazione con le Autorità di controllo.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il controllo presso le imprese orafe consiste:

1. nella verifica della presenza, regolarità e leggibilità dei marchi e del titolo sugli oggetti in metallo prezioso posti in vendita;
2. nel prelievo di un loro campione, per accertare la concordanza tra il titolo nominale impresso sull'oggetto con quello riscontrato in sede di analisi presso laboratori accreditati;
3. per gli assegnatari del marchio di identificazione, nella verifica della dotazione di punzoni assegnati, della loro usura e della loro autenticità.

CRONOTACHIGRAFI

SORVEGLIANZA SUI CENTRI TECNICI

- Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985 e successive modificazione ed integrazioni; L. 13 novembre 1978, n. 727;
- DM 10 agosto 2007;
- Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: regolamento CE n.1360 del 13 giugno 2002;
- Disposizioni attuative del Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: D.M. 31 ottobre 2003 n. 361;
- Modalità e condizioni delle autorizzazioni alle operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico dei centri tecnici: D.M. 10 agosto 2007.

CRITERI

I controlli sono svolti con frequenza annuale presso tutti i Centri Tecnici, abilitati all'esecuzione delle operazioni di montaggio, riparazione, calibrazione e revisione delle apparecchiature installate nei veicoli adibiti al trasporto di merci o persone, allo scopo di registrare le informazioni di sicurezza necessarie (la velocità, le distanze percorse, le soste, ecc.).

Tali controlli sono effettuati presso la sede operativa dell'impresa e sono mirati alla verifica dell'idoneità sia delle apparecchiature utilizzate che delle procedure di prova.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il controllo presso il centro tecnico consiste:

- nella verifica dell'uso delle attrezzature e degli strumenti necessari alle operazioni di intervento tecnico sulle apparecchiature;
- nell'ispezione dello stato dei locali in cui vengono compiute le operazioni, con particolare riguardo alla separazione tra i locali adibiti all'esecuzione degli interventi tecnici e quelli destinati ai lavori comuni di autofficina;
- nell'esame delle procedure di prova previste nel manuale della Qualità approvato dall'Ente che ha certificato il Sistema di Qualità del Centro Tecnico;
- nell'analisi della gestione dei controlli interni degli strumenti e della loro riferibilità metrologica (idoneità all'impiego nell'esecuzione degli interventi tecnici, validità delle certificazioni rilasciate, tracciabilità delle operazioni compiute, ecc.).

PRECONFEZIONATI

CONTROLLI IN MATERIA DI PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DI PREIMBALLAGGI

D.L. 3 luglio 1976 n. 451 convertito con Legge 19 agosto 1976 n. 614 - L. 25 ottobre 1978 n. 690 - DPR 26 maggio 1980 n. 391 - D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 12.

CRITERI

I controlli, effettuati su imprese dedite al confezionamento delle merci in recipienti chiusi e sigillati, prendono avvio a partire da:

- esposti da parte di terzi, se la segnalazione è opportunamente documentata e accolta in seguito alla valutazione dell'ufficio;

- un'estrazione casuale tra le imprese che producono e commercializzano merci allo stato di preconfezionati in massa e/o volume, utilizzando la banca dati del Registro delle Imprese.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il controllo presso l'impresa produttrice di preimballaggi consiste in:

- controllo visivo e documentale sulla conformità del lotto di preimballaggi: si verifica che le confezioni siano sigillate in maniera tale che non vi sia la possibilità di alterarne il contenuto senza renderne palese l'effrazione; inoltre, si accerta che le indicazioni nominali del contenuto siano espresse in modo conforme alle norme, anche per quanto riguarda le unità di misura indicate;
- controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, al fine di valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso;
- controllo sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;
- controllo sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per l'esame del contenuto effettivo dei preimballaggi;
- controllo sulla documentazione relativa al giudizio di emissibilità del lotto in commercio;
- controllo mediante metodi distruttivi o non, finalizzati a verificare se, nella media, il contenuto effettivo delle confezioni appartenenti al lotto prescelto, corrisponde al quantitativo indicato sulla confezione stessa.

DEPOSITO GIUDIZIARIO DI VEICOLI

CONTROLLI SU DEPOSITI GIUDIZIARI DI VEICOLI A MOTORE

D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 concernente modifiche al sistema penale; D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada.

CRITERI

I controlli vengono effettuati su richiesta dell'Ufficio Territoriale di Governo in collaborazione con altri Enti competenti in materia.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'esame viene svolto sulla documentazione presente in ufficio e successivamente con l'accesso alle relative sedi operative.

CONTROLLI SU ALBI E RUOLI PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

CONTROLLI SU AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

L. 39/1989, D.M. 452/1990

CONTROLLI SU MEDIATORI MARITTIMI

L.478/1968

CONTROLLI SU SPEDIZIONIERI

L.1442/1941

CONTROLLI SU AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

L.204/1985

CONTROLLO SU RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Art.32 R.D.2011/1934, art.18 D.Lgs 147/2012

CONTROLLO SUL RUOLO DEI CONDUCENTI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI – NCC)

L.21/1992

CRITERI

I controlli vengono effettuati sulla base di:

- esposti da parte di privati relativi a comportamenti non corretti degli operatori immobiliari;
- a campione in base al Regolamento interno

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

In caso di esposti presentati da terzi l'ufficio competente provvede alla verifica della regolarità delle posizioni amministrative e del rispetto della deontologia professionale (norme di comportamento).

Per i controlli a campione si procede in base all'art.70, comma 1, del D.P.R. 445/2000 all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni relative al soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di autocertificazione o di atto notorio).